

5 OTTOBRE 2021

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Risorse Umane



NEWSLETTER N. 2_2021

- chiarimenti in merito alle assenze in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
- inserimento periodi di malattia in Ascot Presenze
- assenza per accertamenti COVID-19
- autocertificazione partecipazione concorsi
- costituzione gruppo "referenti presenze"

PER INFORMAZIONI SCRIVERE AI SEGUENTI INDIRIZZI

ssd@comune.trieste.it

martina.trevisan@comune.trieste.it

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE ASSENZE PER MALATTIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE RICHIEDENTI TERAPIE SALVAVITA - ART. 11 CCRL 2018

L'art. 11 del CCRL 15.10.2018 dispone che in caso di terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia) le assenze dovute all'effettuazione di tali terapie sono escluse dal cd. periodo di comporta.

Al fine di godere di tale beneficio il dipendente interessato dovrà attivarsi per ottenere preliminarmente l'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita rilasciata dalle competenti strutture medico-legali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. In particolare, per il territorio di Trieste e Gorizia è possibile fare riferimento all'ASUGI, Ambulatorio Accertamenti Clinici e Legali per le finalità pubbliche.

A fronte di tale certificazione potranno essere escluse dal comporta le assenze dovute alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse (in questo secondo caso per un massimo di quattro mesi per ciascun anno solare) attestate dal medico di medicina generale o dalla struttura medica ove si svolge la terapia.

Va evidenziato che in assenza della suddetta certificazione medico-legale rilasciata da ASUGI le assenze saranno considerate malattia 'ordinaria' e rientreranno nel cd. periodo di comporta, non configurandosi sufficiente l'indicazione del MMG "terapia salvavita" nel certificato telematico.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio centrale di controllo presenze/assenze (ssd@comune.trieste.it).

INSERIMENTO PERIODI DI MALATTIA IN ASCOT PRESENZE

Si raccomanda agli uffici decentrati di gestione delle presenze/assenze la massima attenzione nell'inserimento delle causali di malattia.

In particolare si ricorda che il programma segnala il superamento del periodo di cui all'art. 9, c.8 lett. a) del CCRL 2008 (primi 13 mesi con retribuzione pari al 100%): qualora compaia detto alert al momento di inserimento della causale MAL010 si raccomanda di non procedere e di contattare l'ufficio centrale di controllo delle Risorse Umane (ssd@comune.trieste.it; interni 4843 oppure 8569).

ASSENZA PER ACCERTAMENTI COVID-19

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento in ordine alla corretta imputazione dell'assenza per l'esecuzione del tampone per la ricerca del gene SARS-COV-2, si evidenzia quanto segue:

il tempo necessario per l'esecuzione del tampone, anche presso le farmacie, è giustificabile con il permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni o esami di cui all'art. 10 del CCRL 2018 (causale MAL081 in SSD) a condizione

- che la struttura attesti solamente la presenza del dipendente per l'esecuzione di prestazioni e/o esami diagnostici indicando data e periodo di permanenza (orario di entrata e orario di uscita); non potranno in nessun caso essere accettate quali attestazioni di presenza l'esito degli esami medesimi o certificazioni contenenti ulteriori dati personali/sanitari del dipendente;
- la causale PER019 potrà essere utilizzata solo per l'assenza in orario di lavoro necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall'autorità sanitaria per il COVID-19 (vale a dire solo per i tamponi prescritti dall'ASUGI a seguito di contatto con soggetti positivi). Potrà essere utilizzato solo per il tempo strettamente necessario a detti accertamenti e prevede come allegato obbligatorio l'attestato di presenza rilasciato dalla struttura presso cui viene effettuato l'accertamento (analogamente a MAL081). Trattandosi di giustificativo orario non potrà essere utilizzato nelle giornate di LAE (in cui la propria irreperibilità per l'effettuazione di detti accertamenti andrà comunicata al proprio Responsabile come da prassi); si chiede ai Responsabili e delle segreterie decentrate di verificare il corretto utilizzo di detta causale.

AUTOCERTIFICAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI

Come noto, l'art. 19 del CCNL 7 giugno 1995 consente la fruizione di otto giorni all'anno di permesso retribuito per la partecipazione, debitamente documentata, a concorsi od esami, limitatamente allo svolgimento delle prove.

Qualora il dipendente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 producesse a tal proposito una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni/attestazioni di prassi è necessario che l'ufficio decentrato di gestione delle presenze/assenze proceda alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dall'interessato presso l'Amministrazione presso cui si è tenuto il concorso, a norma degli artt. 71 e seguenti del medesimo DPR.

COSTITUZIONE GRUPPO “REFERENTI PRESENZE”

Al fine di facilitare le comunicazioni e la diffusione di informazioni/notizie inerenti i codici AscotPresenze e la gestione degli istituti giuridici connessi si chiede alle strutture comunali di segnalare con e-mail all'indirizzo ssd@comune.trieste.it i referenti per la gestione delle presenze/assenze e di comunicare tempestivamente al medesimo indirizzo eventuali sostituzioni/avvicendamenti.

Sarà creato una distribution list cui saranno inoltrate periodicamente le comunicazioni di interesse.